

Analisi e commenti

Novità del modello Redditi Pf 2021 - 3 Spazio ai contributi a fondo perduto

25 Marzo 2021

Unificata l'aliquota per l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate e non, detenuti dal 1° gennaio 2020, di conseguenza eliminata la colonna del quadro RT



Ulteriori novità che interessano, in particolare, i fascicoli 2 e 3 della dichiarazione modello Redditi- PF 2021, riguardano alcune agevolazioni

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La legge di bilancio 2020 ha disposto che l'imposta sostitutiva dovuta sui terreni e sulle partecipazioni non qualificate detenuti dal 1° gennaio 2020 non è più pari al 10%, ma è assoggettata all'aliquota dell'11%, come per le partecipazioni qualificate detenute alla medesima data. Inoltre, l'articolo 137 del decreto "Rilancio", ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020. Nel quadro RT è stata eliminata la colonna aliquota nella sezione VII "Partecipazioni rivalutate" in quanto l'imposta è stata equiparata ed è pari all'11 per cento.

Modello RPF 2020

SEZIONE VII	Valore delle partecipazioni	Aliquota	Imposte dovute	Imposte versate	Imposte da versare	Restituzione	Importo
Partecipazioni rivalutate							
RT100	00	00	00	00	00	00	00
RT100	00	00	00	00	00	00	00

SEZIONE VII		Valore delle partecipazioni	Imposte dovute	Imposte versate	Imposte di versare	Imposizione	Imposta
Partecipazioni rivalutate	RT105	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Partecipazioni non rivalutate	RT106	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Perdite in contabilità semplificata

In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio d'impresa in contabilità semplificata maturate nei periodi d'imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del 60% dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020 (articolo 1, comma 25, della legge n.145/2018). Inoltre, le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi (articolo 1, comma 26, della legge n. 145/2018). Di conseguenza, è stata aggiornata la gestione delle perdite pregresse derivanti dall'esercizio d'impresa in contabilità semplificata nel quadro RH (riga RH12, colonna 1), prevedendo che tali perdite possano essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020, nel limite del 60% (articolo 1, commi 25 e 26, del Bilancio 2019).

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni

È stata prevista la nuova colonna 1 del rigo RE3 del terzo fascicolo, nella quale deve essere indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito previsti dalla normativa vigente (articolo 25 del decreto "Rilancio", articolo 1 del decreto legge n. 137/2020, e articolo 2 del DI n. 149/2020).

SEZIONE VIII		Altri proventi lordi	Altri proventi netti
RE3	Altri proventi lordi	.00	.00

Redditi degli esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria e semplificata

Tra le "Altre variazioni in diminuzione" (riga RF55, codice 83) e tra gli "Altri componenti negativi" (riga RG22, codice 47) è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito. Tali contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. L'inserimento dei dati relativi ai contributi a fondo perduto nel quadro e nel prospetto degli aiuti di Stato viene effettuato al fine di acquisire alcune informazioni indispensabili per l'iscrizione delle agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti (Rna).

Reddito di allevamento animali e reddito derivante da produzione di vegetali e altre attività agricole

Nella sezione III del quadro RD deve essere indicato il reddito delle società che esercitano attività di **oleoturismo** (articolo 1, commi 513 e 514, della legge n. 160/2019) in aggiunta alle attività di enoturismo.

Importi sospesi per l'emergenza sanitaria

Nel quadro RS rigo 480 è stata inserita la sezione "Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19" riservata ai soggetti che, essendone legittimati, nel periodo d'imposta non hanno effettuato i versamenti alle scadenze previste, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Nelle sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ è prevista la facoltà di **rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018** e del saldo di rivalutazione (articolo 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

In particolare:

- nella sezione XXIV del quadro RQ è prevista la facoltà di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione (articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
- nella sezione XXV del quadro RQ i **soggetti operanti nei settori alberghiero e termale** che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019** (articolo 6-bis del decreto legge n. 23/2020 del 2020).

Al riguardo sono stati inseriti nuovi rigi nel quadro RX (rispettivamente 40, 41 e 42) con i seguenti campi: importo a debito (colonna 1), eccedenza di versamento (colonna 3), credito di cui si chiede il rimborso (colonna 4) e credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione (colonna 5).

Nel quadro RX sono state aggiunte ulteriori sezioni.

La sezione III - **Recupero ritenute riattribuite** - in cui è presente il rigo RX58 dove possono essere indicati rispettivamente, nella colonna 1, l'eccedenza di ritenute risultante dalla precedente

dichiarazione, nella colonna 2 l'importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24 (articolo 17 Dlgs n 241/1997), nella colonna 3 l'ammontare delle ritenute subite dall'impresa familiare che i collaboratori hanno riattribuito alla medesima. In particolare, in tale colonna occorre riportare la somma degli importi nei righi RS6 e RS7 della colonna 6, nella colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso per la parte non già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione, nella colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

SEZIONE III Credito IRPEF da rimborsare (colonna 4)	ES58	Escedente ritenute precedenti dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24	Ritenute presentate dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		00	00	00	00	00

Infine, nel quadro RX è stata aggiunta la SEZIONE IV - **Versamenti periodici omessi** - composta dal rigo RX59. Tale sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva che, a fronte di omessi versamenti periodici dell'imposta, relativi ad annualità precedenti, hanno "rimediato" (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, consentendo di ricostituire il credito Iva non emerso nella dichiarazione relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione occorre far riferimento alle istruzioni del quadro VQ del modello Iva. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del quadro RX con il codice tributo 6099.

SEZIONE IV Versamenti periodici omessi	Area	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra IVA periodica e credito affetto	IVA periodica versata e regolarità comunicazione in anni di ritardo
RX59		00	00	00

La prima puntata è stata pubblicata giovedì 11 marzo 2021
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 18 marzo 2021

Sezione II Credito ad esenzione qualificati dalla Legge n. 43/2012	Codice tributo	Escedente o credito precedente	di cui compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensazione
RX51	6099	00	00	00	00
RX52	6099	00	00	00	00
RX54	6099	00	00	00	00
RX55	6099	00	00	00	00
RX56	6099	00	00	00	00
RX57	6099	00	00	00	00

di
Alda Terrusi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/novita-del-modello-redditi-pf-2021-3-spazio-ai-contributi-fondo>